

Sentenza del Tribunale di primo grado 5 dicembre 2006 — Angelidis/Parlamento europeo

(Causa T-424/04) ⁽¹⁾

(Dipendenti — Rapporto informativo — Ricorso di annullamento — Mancata consultazione del superiore gerarchico diretto precedente — Motivazione — Ricorso per risarcimento danni — Adozione tardiva — Danno morale — Ricevibilità)

(2006/C 331/83)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Angel Angelidis (Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo) (rappresentante: avv. E. Boigelot)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: M. Mustapha Pacha e J. de Wachter, agenti)

Oggetto della causa

Da un lato, l'annullamento del rapporto informativo del ricorrente, dipendente di grado A3 del Parlamento europeo, per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2002, e, dall'altro, una domanda di risarcimento del danno che il ricorrente avrebbe subito sia a causa delle presunte irregolarità del rapporto informativo controverso, sia a causa della sua presunta tardiva adozione.

Dispositivo della sentenza

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 314 del 18.12.2004.

Sentenza del Tribunale di primo grado 12 dicembre 2006 — Commissione/Parthenon

(Causa T-7/05) ⁽¹⁾

(«Clausola compromissoria — Quarto programma quadro di azioni di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione — Recupero delle somme anticipate»)

(2006/C 331/84)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Triantafyllou, agente, assistito da N. Korogiannakis, avvocato)

Convenuta: Parthenon AE Oikodomikon — Technikon — Touristikikon — Viomichanikon — Emporikon kai Exagogikon Ergasion (Aigion, Grecia) (rappresentante: A. Masoulas, avvocato)

Oggetto della causa

Ricorso proposto, ai sensi dell'art. 238 CE, per ottenere il recupero delle somme anticipate nell'ambito del contratto FAIR-CT98-9544, risolto dalla Commissione per inadempimento da parte della convenuta dei suoi obblighi contrattuali.

Dispositivo della sentenza

- 1) La convenuta, Parthenon AE Oikodomikon — Technikon — Touristikikon — Viomichanikon — Emporikon kai Exagogikon Ergasion, è condannata a pagare alla Commissione la somma di EUR 154 383,53, aumentata degli interessi al tasso fissato dalla Banca centrale europea per le operazioni principali di rifinanziamento, elevato di un punto e mezzo per il periodo dal 31 luglio al 31 dicembre 2002 e di due punti a partire dal 1° gennaio 2003, fino al saldo completo.
- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) La Commissione sopporterà un terzo delle proprie spese ed un terzo delle spese della convenuta, la quale sopporterà i due terzi delle proprie spese e due terzi delle spese della Commissione.

⁽¹⁾ GU C 57 del 5 marzo 2005.

Sentenza del Tribunale di primo grado 29 novembre 2006 — Agne-Dapper e a./Commissione e a.

(Cause riunite T-35/05, T-61/05, T-107/05, T-108/05 e T-139/05) ⁽¹⁾

(Funzionari — Pensioni — Applicazione del coefficiente correttore calcolato in funzione del costo medio della vita nello Stato di residenza — Regime transitorio istituito dal regolamento che modifica lo Statuto dei funzionari dal 1° maggio 2004 — Atto che arreca pregiudizio — Eccezione di illegittimità)

(2006/C 331/85)

Lingua processuale: il francese

Parti

Nella causa T-35/05,

Ricorrenti: Elisabeth Agne-Dapper (Schoorl, Paesi Bassi) e gli altri ex funzionari della Commissione delle Comunità europee i cui nomi compaiono in allegato alla sentenza (rappresentanti: inizialmente G. Vandersanden, L. Levi e A. Finchelstein, quindi G. Vandersanden e L. Levi)